



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 DEL 30-03- 2024	Oggetto:	I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 2024. Approvazione aliquote e detrazioni
-----------------------------	----------	--

L'anno duemilaventiquattro questo giorno trenta del mese di marzo, alle ore 11:00 nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza **Ordinaria** di Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. **MELLINO ANTONIO GIUSEPPE** in qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

MELLINO ANTONIO GIUSEPPE	P	IAI SALVATORE	P
MANCA MIRIAM	A	LAI CARLA	P
NIEDDU SALVATORE	P	SATTA EZIO	P
DESSENA EMANUELE	P	SEU SEBASTIANO	P
DESSENA GIANFRANCO	A	MANCA DANIELE	P
DORE SALVATORE	A	MANCA MATTEO	P
SECHI TIZIANA	A		
			Presenti n. 9
			Assenti n. 4

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE**.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.

Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la regolarità della seduta è stata accertata con la presenza in aula del Sindaco, Mellino Antonio Giuseppe, e dei consiglieri, Iai Salvatore, Lai Carla, Nieddu Salvatore, Satta Ezio, Seu Sebastiano, Manca Daniele e Manca Matteo, e la partecipazione in video collegamento del consigliere Dessena Emanuele, mediante verifica operata dal segretario comunale, presente in aula, secondo le modalità stabilite nel **“regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell’ente in modalità telematica o mista”** approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 21 Aprile 2022;

VISTO l’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha previsto, al comma 738, l’abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l’unificazione IMU – TASI in un’unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30.06.2020;

RICHIAMATA la propria delibera n. 15 del 28.04.2023 di approvazione del **“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”**;

VISTI i commi da 748 e 754 della Legge del 27 dicembre 2019 che stabiliscono le nuove aliquote di imposta applicabili per ciascuna tipologia di immobile, in particolare:

[...] L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

[...] Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[...] L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.

[...] Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. [...].

[...] L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

[...] Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

[...] Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

VISTO il successivo comma 755 ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

VISTO altresì il comma 757 con cui si stabilisce che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”.*

VISTO il comma 764: *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”.*

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 767 della suddetta Legge di Bilancio *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che prevede:

- all'art. 1 comma 48: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;*

VISTO l'art. 78 del Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'esenzione dall'imposta Municipale Propria Immobili per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, dall'art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere per l'anno 2024 all'approvazione delle nuove aliquote e detrazioni IMU sulla base delle disposizioni di cui sopra;

VISTO l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Legge 22 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, del 30 dicembre 2023, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024 ;

VISTO il “*Regolamento Comunale di contabilità*”;

CON voti favorevoli n. 9, su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2024 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (tranne A1, A8 e A9)	//
Abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5%
Detrazione abitazione principale	€. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis del D.L. 557/1993	//
Immobili locati	0,76%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	//
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (base imponibile ridotta al 50%)	0,76%
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso	0,76%

dall'Italia (riduzione 50%)	
Altri fabbricati	0,76%
Terreni edificabili	0,76%

2. Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Con separata ed unanime votazione si rende l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

IL PRESIDENTE

F.to MELLINO ANTONIO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Co. 1°, del T.U. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno _____ 03-04-2024 ____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____ 03-04-2024 ____ al _____ 18-04-2024 ____

Nule, li _____ 03-04-2024 ____

Fto IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il _____ per cui al stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000-

Nule, li ____ 30-03-2024 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

Nule, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO